

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 536

presentata dai Consiglieri regionali
MELONI Giuseppe - DERIU - CACCIOTTO - COZZOLINO - MELONI Valerio - MORICONI -
PISCEDDA

il 31 luglio 2018

Norme in materia di inquadramento del personale dell'Agenzia FoReSTAS

RELAZIONE DEL PROPONENTE

La proposta di legge mira ad integrare il personale dell'Agenzia FoReSTAS nel medesimo sistema contrattuale delle altre amministrazioni incluse nel sistema Regione, sostituendo il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL), imposto dalla legge regionale 27 aprile 2016, n. 8 (Legge forestale della Sardegna), con il contratto collettivo regionale di lavoro (CCRL).

La norma comprende sia modifiche allo status contrattuale corrente sia la nuova classificazione del personale secondo l'inquadramento in aree.

L'attuale assetto contrattuale dell'Agenzia FoReSTAS è, infatti, fonte di eccessivi e inaccettabili costi aggiuntivi, dovuti essenzialmente al fatto che il CCNL degli addetti alla sistemazione idraulico-forestale, con relativo contratto integrativo, valido per le categorie operai, impiegati e quadri dell'ente, risulta incompatibile con la condizione effettiva di dipendente pubblico degli stessi, perché di carattere privato. Parimenti, il contratto integrativo in vigore per i dirigenti, ovvero il CCNL dei dirigenti delle imprese agricole, è di fatto inapplicabile. La condizione attuale ha procurato all'Agenzia un numero elevato di cause di lavoro.

L'evidente contraddizione è che, di fatto, lo status del personale FoReSTAS è in tutto assimilabile al personale del sistema Regione, nel quale, infatti, l'agenzia rientra ai sensi della legge regionale 25 novembre 2014, n. 24 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della Regione), ma il medesimo non è inserito nel comparto Regione enti strumentali, di cui all'articolo 58, commi 2 e 4, della legge regionale n. 31 del 1998.

L'estensione ai dipendenti FoReSTAS del contratto collettivo regionale risolverebbe alcune importanti difficoltà, prima tra tutte la questione delle mansioni superiori attribuite al personale opera-

io: mentre in base al CCNL è prevista una suddivisione in livelli del personale secondo un preciso mansionario, il presente disegno di legge dispone un inquadramento del personale in aree, volto a garantire una maggiore flessibilità della sfera di competenze del dipendente e ciò eviterebbe che il lavoratore si trovi a svolgere troppo di frequente mansioni superiori. Questa eventualità costituisce un costo ulteriore di gestione del personale anche per il contenzioso. Ogni area, inoltre, comprenderà al suo interno una gradazione di livelli che permette al lavoratore di crescere professionalmente ed economicamente nel tempo.

Altra questione rilevante è la previsione di procedere a selezioni interne che consenta, per i dipendenti in possesso del titolo di studio richiesto, la conservazione dei livelli posseduti, posto che questi vengono azzerati al momento della stabilizzazione. Questo aspetto viene da noi evidenziato e auspicato, ma non trasferito nell'articolato in quanto materia di contrattazione decentrata.

L'applicazione della presente proposta, infine, non comporterebbe maggiori costi. L'INPS, infatti, ha chiarito definitivamente i seguenti punti critici: lo status dei dipendenti dell'ente FoReSTAS è da considerarsi di natura pubblicistica; è possibile applicare agli impiegati di livello impiegatizio il sistema previdenziale pubblicistico tramite iscrizione alle casse ex INPDAP (CPDEL e INADEL); si applicano agli operai dell'agenzia gli sgravi previsti dalla legge per il solo personale operaio, ai sensi di una legge nazionale che agevola il lavoro agricolo (legge 28 novembre 1996, n. 608); in base al principio per cui il tipo di contratto in vigore non determina la posizione previdenziale, anche con l'applicazione del CCRL al personale operaio, saranno previsti degli sgravi in agricoltura.

Sempre l'INPS rende noto che, al contrario, l'attuale situazione previdenziale di personale dirigente, quadri e impiegati, comporta costi più ingenti di quelli a cui era sottoposto l'Ente foreste.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Modifiche all'articolo 48 della legge regionale n. 8 del 2016 (Personale dell'Agenzia)

1. L'alinea del comma 2 dell'articolo 48 della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8 (Legge forestale della Sardegna) è sostituito dal seguente:

"Fino alla data di adozione della disciplina contrattuale di cui all'articolo 48 bis i dipendenti dell'agenzia costituiscono un comparto di contrattazione distinto dal comparto dell'Amministrazione regionale e degli altri enti regionali e, fino alla stessa data, ad essi continua ad applicarsi:".

Art. 2

Integrazioni all'articolo 48 della legge regionale n. 8 del 2016 (Inserimento dei dipendenti dell'Agenzia nel comparto dell'Amministrazione regionale)

1. Dopo l'articolo 48 della legge regionale n. 8 del 2016 è inserito il seguente:

"Art. 48 bis (Inserimento dei dipendenti dell'Agenzia nel comparto dell'Amministrazione regionale)

1. Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 48, comma 6, della legge regionale n. 8 del 2016, i dipendenti dell'Agenzia assunti a tempo indeterminato sono inseriti nel comparto unico di contrattazione collettiva regionale dalla data di adozione di una compiuta disciplina contrattuale adeguata alle attività e alle tipologie lavorative del personale medesimo e, dalla medesima data, ad essi si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), e successive modifiche ed integrazioni; dalla stessa data il personale dirigente dell'Agenzia fa parte della autonoma e separata area di contrattazione, all'interno del comparto di contrattazione collettiva regionale, di cui all'articolo 58, comma 4, della legge regionale n. 31 del 1998.

2. La disciplina di cui al comma 1 è adottata

nell'ambito della prima contrattazione collettiva regionale e, comunque, entro il 31 dicembre 2018.

3. Fino all'adozione della disciplina contrattuale di cui ai commi 1 e 2 ai dipendenti e ai dirigenti dell'Agenzia, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 48 della legge regionale n. 8 del 2016."

Art. 3

Modifica all'articolo 58 della legge regionale n. 31 del 1998 (Contratti collettivi)

1. Al comma 3 dell'articolo 58 della legge regionale n. 31 del 1998, dopo le parole "vigilanza ambientale" sono aggiunte le parole "e per il personale dell'Agenzia FoReSTAS".

Art. 4

Inquadramento dipendenti

1. I dipendenti sono inquadrati secondo il sistema della classificazione in aree in relazione alla qualifica posseduta.

Art. 5

Svolgimento di mansioni superiori

1. Il personale che ha svolto mansioni di livello superiore all'interno della stessa categoria di provenienza è inquadrato nel livello economico della categoria del comparto regionale corrispondente alla retribuzione annuale in godimento alla data di entrata in vigore della legge al netto di emolumenti non aventi natura fissa e continuativa.

Art. 6

Modalità di transito del personale dipendente a tempo determinato

1. Per il personale dipendente assunto a tempo determinato che opera in regime di tempo parziale, il transito nel nuovo inquadramento contrattuale avviene in maniera progressiva sulla base di contingenti annuali definiti dalla Giunta regionale nel rispetto dei limiti assunzionali pre-

visti dalla legislazione statale.

2. Fino alla data del nuovo inquadramento continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 48 della legge regionale n. 8 del 2016.

Art. 7

Norma finanziaria

1. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, stimati in euro 2.500.000, si fa fronte con le risorse disponibili nella missione 09 - programma 02 - capitolo SC04.1918 del bilancio di previsione della Regione per gli anni 2017-2019.